

CONSIGLIO DI STATO

VI Sezione, ordinanza 18 febbraio 2003, n. 569

Il termine di quarantotto ore, entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può irrogare sanzioni alle emittenti radiotelevisive per violazioni della par condicio (art. 10, comma 2, della legge 28/200), ha finalità sollecitatorie.

Omissis.

Ritenuto che, sulla scorta di una prima delibazione, l'appello cautelare non merita accoglimento;

- che, in particolare, non si condivide l'assunto secondo cui il decorso del termine di quarantotto ore ex art. 10, co. 2, l. n. 28/2000, è idoneo a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
- che, per converso, si tratta di termine prescritto con finalità evidentemente sollecitatorie, decorso il quale l'interessato è abilitato a sperimentare i rimedi processuali dall'ordinamento approntati per consentire il superamento della situazione di stallo procedimentale;
- che, quanto al merito, pare al Collegio condivisibile l'approccio interpretativo fatto proprio dall'Autorità con riferimento all'art. 3, co. 4, della delibera 21 giugno 2000 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
- che a tale esito il Collegio perviene tenendo conto, sul piano teleologico, dell'esigenza di assicurare un'effettiva esplicazione del principio normativo della "proposizione", nonché, su quello sistematico-testuale, dell'obiettivo diversità di forme di aggregazione che le forze politiche e le coalizioni possono assumere nell'assemblea nazionale ed in quella europea;
- che, infine, la valutazione bilaterale e comparativa degli interessi antagonisti coinvolti nella presente vicenda non consente di ascrivere prevalenza a quello rappresentato dall'appellante, attesa la rilevanza dei valori contrapposti, presidiati sul piano costituzionale;

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Omissis.